



Schema di recepimento della IV^a Direttiva Antiriciclaggio – profili sanzionatori per i professionisti -

Torino 10 aprile 2017



Schema di decreto di recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio

innova il quadro **sanzionatorio** nel suo complesso, riducendo il peso delle **sanzioni penali** e rimodulando quelle **amministrative** per adattarle al quadro delineato dalla direttiva e temperarle secondo il **principio di proporzionalità**



L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle **sanzioni penali** (Capo I) e alle **sanzioni amministrative** (Capo II)



Le norme proposte sono finalizzate ad **allineare** il **quadro normativo** ai **più recenti orientamenti delle istituzioni europee** e della **comunità internazionale** che, anche in materia di prevenzione del **riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo**, richiedono ai **legislatori nazionali** l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, laddove con la propria condotta **negligente** o **omissiva** si sia agevolato o reso possibile la violazione

Nel nuovo **sistema sanzionatorio**, si è ritenuto pertanto di **circoscrivere** la previsione (articolo 55) di **fattispecie incriminatrici** alle sole **condotte** di grave **violazione** degli obblighi di **adeguata verifica** e di **conservazione** dei documenti, perpetrate attraverso **frode** o **falsificazione**, e di violazione del **divieto di comunicazione** dell'**avvenuta segnalazione**, prevedendo **sanzioni penali** adeguate alla **gravità della condotta**



Art.55 (profili penali)

1. **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli **obblighi di adeguata verifica.... falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo** o della prestazione professionale e all'operazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, **acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati** e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il cliente che essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.



Violazioni amministrative

Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, **omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente**, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e **sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero che**, al verificarsi di situazioni caratterizzate da un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **omettono di procedere all'adeguata verifica rafforzata** del cliente, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.**
2. La **stessa sanzione** di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42 (**obbligo di astensione**) , compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
3. Nei casi di **violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime**, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti **sono triplicate nel minimo e nel massimo edittali.**



Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione)

*1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.*

*2. **Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime**, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono triplicate nel minimo e nel massimo edittali*



Art 58 (omessa SOS)

1. Ai soggetti obbligati che **omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente**si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria dall' 1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.**

2... **omississ....**

3. **Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza del! 'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.**

4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, **gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora delta vantaggio sia determinato o determinabile.**



ART.59

(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

1. **Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro** qualora, **nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare o effettui tardivamente** le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

ART. 46

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

1 **I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:**

- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato **le operazioni potenzialmente sospette** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni



ART. 63 comma 5
Omessa comunicazione sulle violazioni in tema di limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore (di cui art 51 e 49)



5. La violazione di cui all'art.51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro.

Oblazione (art 65 comma 9)

Non è applicabile se ci si è già avvalsi per la medesima violazione, il cui atto di contestazione è stato ricevuto nei 365 giorni precedenti

Legge 689/81 - Art. 16 - Pagamento in misura ridotta - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla **terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, **se più favorevole, al doppio del minimo** della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione**



ART 67 (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni*)

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente titolo, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, **considerano ogni circostanza rilevante** e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la **gravità e durata della violazione**;
- b) il **grado di responsabilità** della persona fisica o giuridica;
- c) la **capacità finanziaria** della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) **l'entità del vantaggio ottenuto** o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) **l'entità del pregiudizio cagionato a terzi** per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) **l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le **precedenti violazioni delle disposizioni** di cui al presente decreto.



ART 67 (Segue)

2. A Fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, Il. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni

l'applicazione del regime del **cumulo giuridico**, regime più favorevole ai soggetti obbligati (applicazione della pena più grave aumentata del triplo), **non sarà generalmente più applicabile.**

La **regola generale** sarà infatti quella del **cumulo materiale** delle sanzioni, ossia dell'effettiva sommatoria delle sanzioni previste per le singole violazioni.



Articolo 68

(Applicazione della sanzione in misura ridotta)

1. *Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.*

2. *La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta **non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.***

3. *Il MEF, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.*



Articolo 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione



Art.11 comma 3 – Sanzioni disciplinari

*Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo preposti , **applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi** cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente 'al MEF e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali*



*Grazie per
l'attenzione.*

